

# Comune di Forlimpopoli

Provincia di Forli-Cesena

## Organo di revisione

### Verbale n. 7 del 24/04/2023

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023

L'Organo di revisione del Comune di Forlimpopoli, nella persona di Andrea Cappelloni

PREMESSO che in data 24/04/2023 l'Ente ha trasmesso la seguente documentazione:

- copia della propria determinazione n. 173 del 19/04/2023 avente ad oggetto:

"Costituzione fondo risorse decentrate ex art. 79 CCNL 2019-2021 – parte stabile - anno 2023";

- copia della bozza di delibera di Giunta n.168 del 19/04/2023 avente ad oggetto:

"Costituzione fondo risorse decentrate anno 2023 ex art. 79 c.2 CCNL 2019-2021 – individuazione risorse variabili - anno 2023";

RILEVATO che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per gli Incarichi di Elevata Qualificazione;

PRESO ATTO delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;

- Art. 79 del CCNL del 16/11/2022;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

VISTI

▪ L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:  
 “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

▪ L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:  
 “Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

▪ L'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:  
 “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi

ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- L'art. 79 del CCNL 16/11/2022 c.1 e c.1-bis che disciplinano la Costituzione del Fondo risorse decentrate, parte stabile, e c.2 per la parte variabile;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

▪ Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Preso atto della quantificazione del “fondo”, come definita con determinazione n. [173/2023 del 19/04/2023](#) a firma del Responsabile del 1^ Settore - Segreteria, Ufficio Legale e Risorse Umane, come di seguito esposto:

<b>COSTITUZIONE FONDO PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2023</b>	<b>2023</b>	<b>2016</b>	<b>Differenza 2023-2016</b>
<b>Risorse stabili soggette al limite</b>			
Unico importo consolidato anno 2017 - Art. 67 c.1 CCNL 21/05/2018	199.468,27	196.674,51	2.793,76
Ria e assegni ad personam personale cessato - Art. 67, co. 2, lett. c)	6.072,56	0	6.072,56
<b>A) Totale risorse stabili soggette al limite</b>	<b>205.540,83</b>	<b>196.674,51</b>	<b>8.866,32</b>
<b>Risorse stabili non soggette a limite</b>			
Quota di euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 - Art. 67, co. 2, lett. a) CCNL 2016-2018	3.577,60		3.577,60
Differenziali posizioni di sviluppo - Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2016-2018	3.118,98		3.118,98
Quota di Euro 84,50 personale in servizio al 31/12/2018 - Art. 79 c.1 lett. b) CCNL 2019-2021	3.802,50		3.802,50
Incremento degli stipendi tabellari - Art. 79 c.1 lett. d) CCNL 2019-2021	3.483,48		3.483,48
Differenziali B3-B1 e D3-D1 - art. 79 c. 1-bis CCNL 2019-2021	8.807,27		8.807,27
<b>B) Totale risorse stabili non soggette al limite</b>	<b>22.789,83</b>	<b>0</b>	<b>22.789,83</b>
<b>C) (A+B) Totale risorse stabili</b>	<b>228.330,66</b>	<b>196.674,51</b>	<b>31.656,15</b>

<b>Risorse variabili soggette al limite</b>			
RIA personale cessato (Art.67, c.3, lett.d)	2025,49	0	2.025,49
Specifiche disposizioni di legge - (Art. 67, c.3, lett. c)	0	343,00	-343,00
importi per il conseguimento di obiettivi (Art. 67 c. 5, lett d)	0	3.100,00	-3.100,00
Integrazione 1,2% M.S. 1997 (Art. 64 c.3, lett h)	14.468,93	14.000,00	468,93
<b>D) Totale risorse variabili soggette al limite</b>	<b>16.494,42</b>	<b>17.443,00</b>	<b>-948,58</b>
<b>Risorse variabili non soggette al limite</b>			
Recupero evasione IMU e TARI (Art. 1, c, 1091, L.145/2018)	10.000,00	0	10.000,00
Incentivo funzioni tecniche	22.000,00	14.042,00	7.958,00
Compensi censimento ISTAT	0	0	0,00
Incrementi annuali competenza 2021 e 2022 (€ 84,50*2*dipendenti in servizio 31/12/2018)	7.605,00	0	7.605,00
Integrazione 0,22% Monte Salari 2018 (€ 1.253.625,20) ripartito (214117,51/266842,5 = 80%)	2.206,38	0	2.206,38
<b>E) Totale risorse variabili non soggette al limite</b>	<b>41.811,38</b>	<b>14.042,00</b>	<b>27.769,38</b>
<b>F) (D+E) Totale risorse variabili</b>	<b>58.305,80</b>	<b>31.485,00</b>	<b>26.820,80</b>
<b>TOTALE RISORSE SOGGETTE A LIMITE (A+D)</b>	<b>222.035,25</b>	<b>214.117,51*</b>	<b>7.917,74</b>
<b>G) (C+F) TOTALE RISORSE DECENTRATE</b>	<b>286.636,46</b>	<b>228.159,51</b>	<b>58.476,95</b>
<b>Decurtazioni</b>			
Decurtazione permanente (Art. 1c.456 L.147/2013 = 2011-2014)	1.847,30	1.847,30	0,00
Decurtazione fondo rispetto al limite anno 2016	30.192,75	0	30.192,75
Decurtazione per oneri trattamento economico personale trasferito a UCRF	38.380,00	0	38.380,00
Decurtazione per recupero risorse	0	2.449,00	-2.449,00
<b>H) Totale decurtazioni</b>	<b>70.420,05</b>	<b>4.296,30</b>	<b>66.123,75</b>
<b>I) (G-H) Totale risorse decentrate al netto delle decurtazioni</b>	<b>216.216,41</b>	<b>223.863,21</b>	<b>-7.646,80</b>

*\*214.117,51 : tale importo viene decurtato di Euro 22.275,01 in qualità di maggiore stanziamento per gli Incarichi di Elevata Qualificazione (ex posizioni organizzative). Pertanto l'importo della Decurtazione fondo rispetto al limite anno 2016 diventa: 222.035,25-214.117,51= 7.917,74 + 22.275,01 = 30.192,75 Euro*

VERIFICATO che il fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

EVIDENZIATO che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016 pari ad Euro 214.117,51;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2023 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2023/2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 09/03/2023;

### **Tutto ciò premesso**

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;

Visto il CCNL 16 novembre 2022 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40-bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs. n.165/2001;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 ed i principi contabili applicati, in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

### **Certifica**

Nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2023 è stata formulata con riguardo ai vigenti limiti normativi-contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2023 nel limite dell'importo complessivo di euro 216.216,41.

Bologna, lì 24 aprile 2023

L'Organo di revisione

Dott. Andrea Cappelloni  
(firmato digitalmente)